

giudiziaria, ho dimostrato che non si era violata la legge, egli stesso ha dovuto convenirne, perchè ha cangiato il terreno della questione, ed ha detto che l'arresto non era opportuno, e che è stata una leggerezza.

Ora, quando egli ha detto che in Italia non si procede ad arresto per reati di oltraggio a pubblici ufficiali ha detto cosa non vera in fatto. Ma oltre a ciò egli non ha dimostrato certo che non si possa procedere ad arresto, perchè non poteva egli, giurista esimio, dimenticare l'articolo 182 del Codice di procedura penale. Ma non è da dimenticare che, quando si tratta di flagranza di reato, è molto conveniente di procedere all'arresto; e soprattutto perchè va rispettato il principio che tutti debbono essere eguali dinanzi alla legge; e che ad esempio delle persone incolte bisogna usare le vie dei rigori legali, quando in certi reati incorrono coloro, i quali hanno il debito, per la loro eminente coltura, per la loro alta posizione sociale, di rispettare più degli altri la inviolabilità della legge. (Bravo! Benissimo! *al centro ed a destra*)

**Presidente.** L'onorevole Tivaroni presenterà quando lo crederà conveniente, la sua domanda d'interpellanza, ed io allora chiederò alla Camera quando debba essere svolta.

Per ora sono esaurite le sue interrogazioni.

#### Svolgimento di una interrogazione del deputato Pascolato al ministro degli affari esteri.

**Presidente.** Ora viene una domanda d'interrogazione dell'onorevole Pascolato che è la seguente:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle conclusioni della conferenza di Gorizia intorno al regolamento della pesca nell'Adriatico e sulla pubblicazione dei documenti relativi. »

L'onorevole Pascolato ha facoltà di svolgerla.

**Pascolato.** L'argomento al quale si riferisce la mia interrogazione non è nuovo, anzi ha formato tema più volte di discussione in questa Camera. Ne parlarono già con amorosa sollecitudine fino del 1880 gli onorevoli Luzzatti e Cavalletto, ed il compianto deputato Micheli, in occasione di certa interpellanza fatta al Consiglio dell'impero austriaco dal deputato Bulat. Ne parlò di nuovo, or fa un anno appena, col calore che gli ispirava l'affetto vivissimo che egli porta alla popolazione della nostra Chioggia, l'egregio nostro collega Bernini, al quale, l'onorevole ministro degli affari esteri diede risposta larga ed esauriente non solo, ma tale che manifestava la fermezza dei propositi suoi nel voler rispettato quello che era ed è senza dubbio il nostro diritto.

Trattandosi adunque di cose di cui si occuparono con molta competenza e molto amore oratori ben più valenti di me, di cose che la Camera non può quindi avere dimenticato, io posso limitare lo svolgimento della mia interrogazione a brevissime parole.

La questione ha origine nell'interpretazione da darsi all'articolo 18 del protocollo finale annesso al trattato di commercio coll'Austria-Ungheria del 27 dicembre 1878; il quale poi corrisponde quasi testualmente all'articolo di egual numero del protocollo finale annesso al precedente trattato del 1867.

Nel trattato del 1878 in via di eccezione, ma come corrispettivo di concessioni importanti fatte dall'Italia all'Austria-Ungheria, venne assicurata ai cittadini italiani la facoltà di esercitare la pesca nel mare Adriatico lungo le coste austriache colla limitazione però che il diritto di pesca fosse riservato agli abitanti del litorale fino alla distanza di un miglio marino dalla costa. Il diritto poi nostri incomincia dunque al di qua del miglio marino.

Il patto, che sembra così semplice e chiaro, invece, come è ben noto, ha dato origine a gravi difficoltà nella esecuzione; difficoltà provenienti, bisogna dirlo, non già dal malanimo delle popolazioni soggette all'Austria verso gli italiani, (malanimo che non può esistere, non foss'altro, per ragione della comunione di razza e per gli antichi e buoni rapporti fra quelle popolazioni e le nostre) ma piuttosto da contrari interessi materiali dei pescatori della costa italiana.

Le opposizioni degli interessati presero dapprima forma legale o tecnica, traducendosi in proteste per parte delle Diete provinciali, ovvero in interpellanze nei Consigli dell'impero, e finalmente in dichiarazioni di scienziati, i quali pretendevano che l'uso della pesca, nei modi e cogli strumenti adottati dai pescatori nostri, fosse nocivo alla riproduzione della specie; ma assunsero poi talvolta anche forma ben più grave, e spiacevole quella cioè di vessazioni, di molestie, di prepotenze, e perfino, come la Camera certamente ricorda, di contese gravissime, che dettero luogo a spargimento di sangue.

Sopravvenne l'ordinanza del ministro del commercio austriaco del 1º settembre 1883, la quale parve a tutti qui dentro, e prima e più che agli altri all'onorevole ministro degli affari esteri, costituire una vera ed aperta violazione dei diritti garantiti dal trattato. Questa violazione si manifestava